



## CITTA' DI MATERA

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 203/2024

**Settore / Ufficio:** SETTORE POLIZIA LOCALE

**Oggetto:** istituzione temporanea del divieto di transito sulla strada di collegamento SS.7

Appia e Jazzo Gattini di località Murgia Timone per gli spettacoli pirotecnici in onore di Maria SS. della Bruna.

#### Il Dirigente

**Vista:**

- la nota del 14.06.2024 assunta al Prot. G. n. 0063008/2024 dell' Ente con la quale il presidente dell'Associazione Maria SS. della Bruna ha comunicato che in data 02 e 07 luglio 2024 in località Murgia Timone avrà luogo lo spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona;
- che con la medesima nota è stato richiesto l'adozione di un provvedimento di interdizione al traffico veicolare e pedonale in località Murgia Timone i giorni 02 e 07 luglio 2024;

**Atteso che:**

- con Deliberazione di G. C. n. 454/2022 del 15/12/2022 veniva approvato lo schema di protocollo d'intesa fra l'Ente di gestione del Parco Archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano e il Comune di Matera;
- fra i beni concessi in comodato all'Ente Parco veniva inclusa il tratto di strada compreso fra Jazzo Gattini e Piazzale Belvedere e che lo stesso rientra nella competenza gestionale dell'Ente Parco il quale rimane responsabile e titolare esclusivo della regolamentazione degli accessi;
- il tratto di strada compreso tra la S.S. 7 e località Jazzo Gattini rientra nella competenza dell'Amministrazione Comunale;

**Vista** la determinazione dirigenziale del 07.06.2024 n. 23BD.2024/D.00692 della Regione Basilicata – Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell' Energia avente ad oggetto: "D.P.R. 357/1997 – DGR 473/2021 – Valutazione di Incidenza Ambientale – FASE II Appropriata – Parere Favorevole per gli Spettacoli Pirotecnici per i festeggiamenti tradizionali materani in onore della Madonna Maria SS. della Bruna e di Sant'Eustachio" con la quale è

stato espresso parere favorevole per l'esecuzione degli spettacoli pirotecnici in località Murgia Timone con le prescrizioni in essa contenute;

**Vista** la nota Prot. n. 796 del 12.06.2024 con la quale il Direttore del Parco della Murgia Materana ha rilasciato Nulla Osta di competenza per l'utilizzo del piazzale di Murgia Timone per la realizzazione di spettacoli pirotecnici nei giorni 02 e 07 luglio 2024 e 20 settembre 2024;

**Ritenuto** pertanto necessario, per motivi di sicurezza stradale e pubblica incolumità, adottare un provvedimento con il quale limitare l'accesso dei veicoli e dei pedoni in località Murgia Timone i giorni 2 e 7 luglio 2024, in occasione degli spettacoli pirotecnici, nel tratto di strada di competenza comunale compreso tra la S.S. 7 e Jazzo Gattini;

**Valutato**, altresì, di dover adottare la relativa ordinanza fermo restando che l'efficacia dello stesso provvedimento è subordinato comunque al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte degli Uffici della Questura di Matera;

**Visto** il C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

**Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;

**Visto** il D. Lgs. n. 2 67/2000 (T.U.E.L.).

## **ORDINA**

sul tratto di strada di competenza comunale compreso tra la SS. 7 e Jazzo Gattini in località Murgia Timone:

- **l'istituzione temporanea del divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 00:01 del giorno 02 luglio alle ore 03:00 del giorno 3 luglio 2024;**
- **l'istituzione temporanea del divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 14:00 alle ore 24:00 il giorno 07 luglio 2024 e comunque fino a cessate esigenze.**

Sono esclusi dai predetti divieti i veicoli della ditta incaricata dei fuochi pirotecnici dei mezzi di soccorso dei VV.FF. e delle forze dell'ordine.

Il personale della Polizia Locale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, ha facoltà di provvedere all'istituzione di ulteriori modifiche della circolazione stradale che verranno ritenute necessarie anche in variante alla presente ordinanza.

Gli Operatori del Settore di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui

all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall'inosservanza della presente ordinanza.

**Matera, 18/06/2024**

Il Dirigente  
**PAOLO MILILLO**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )